



Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 14/02/2019

OGGETTO: AZIONI NO SLOT E ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ORARI PER L'ESERCIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ATTIVITA' DI GIOCO D'AZZARDO LECITO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE GLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6° DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/1931. MODIFICA ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO E STRUTTURE POLIFUNZIONALI.

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Febbraio alle ore 00:00 (seduta di Consiglio Comunale del 13/2/2019, protrattasi oltre le ore 24:00), presso la sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del II Sindaco Dr. Mauro Roncoroni il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Nicolò Cufalo.

Intervengono i Signori:

	Nome			Nome	
1	RONCORONI MAURO	si	8	FINAZZI MARCELLO	si
2	BERNARDI FEDERICA	si	9	GRASSI EDOARDO	si
3	COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE	si	10	PIVA ALESSIA	si
4	BELLINO GIORGIO	si	11	BOSAZZI FILIPPO	si
5	LOPRESTI DAVIDE	si	12	LONGO CONCETTA AURORA	no
6	SINIGAGLIA LORENA	si	13	NICHETTI FERDINANDO	no
7	PIZZUTTO LUCIANO	si			

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: AAZIONI NO SLOT E ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ORARI PER L'ESERCIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ATTIVITA' DI GIOCO D'AZZARDO LECITO CON VINCITA IN DENARO TRAMITE GLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6° DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/1931. MODIFICA ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO E STRUTTURE POLIFUNZIONALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione dell'Assessore Sinigaglia Lorena;

Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione;

Premesso che:

- la sindrome da gioco d'azzardo è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
 - In conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il decreto legge n 158 del 13 settembre, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità";
 - la diffusione degli apparecchi di gioco è uno dei principali fattori di rischio per l'emergere della dipendenza da gioco d'azzardo;
 - I costi sociali causati dal gioco patologico sono riconducibili a costi sanitari diretti (maggiori cure mediche) ma anche indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito, ...) e coinvolgono non solo l'interessato ma tutto il suo nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale;
-
- Preso atto che secondo quanto emerge dal Rapporto Italia 2016 dell'Eurispes, è in aumento la percentuale di chi dichiara di avere esperienza di perdita di importanti somme di denaro al gioco e che i dati del gioco d'azzardo patologico hanno indotto nel corso degli anni le Aziende per la tutela della Salute a istituire veri e propri servizi per le dipendenze patologiche, dove i malati ed i familiari possono rivolgersi per ricever assistenza e avviare una presa in carico;
 - Vista la legge regionale n. 8 del 21/10/2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" nella quale sono stata stabilite disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e recupero delle persone che ne sono affette ed al supporto delle loro famiglie;
 - Considerati i dati esposti nel "Programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico – attuazione D.G.R. n. 159 del 29.5.2018 e D.C.R. n. 1497 del 11.4.20172 approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. XI/585 dell'1.10.2018, dalla quale emerge che l'utenza GAP in carico ai servizi sanitari lombardi è in crescendo (trend 2010-2016);
 - Preso altresì atto dei report d'analisi "La diffusione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei 25 Comuni degli Ambiti Territoriali Lomazzo-Fino Mornasco e Mariano Comense, la percezione del problema GAP nei gestori e giocatori" effettuate nell'anno 2016 evidenziano che il territorio degli Ambiti Territoriali limitrofi al nostro (simili per caratteristiche demografiche e sociali al nostro), ha visto crescere negli ultimi anni la presenza capillare di esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito come definito nell'oggetto della presente delibera;
 - Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili e immaturi;

- Dato atto che si ritiene particolarmente utile intervenire sull'orario di funzionamento nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, contemperando peraltro valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto quindi opportuno intervenire a tutela della salute pubblica della popolazione, in particolar modo per i minori e gli anziani del territorio comunale, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, ...) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,...) del TULPS (R.D. 773/1931), dando atto che compete al Sindaco la puntuale individuazione di dette limitazioni attraverso specifica ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.7 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii – TUEL;

Ritenuto opportuno, a tal fine e con riferimento alle sale giochi autorizzate ex TULPS, modificare l'attuale art. 7, 1° comma del Regolamento per sale giochi, sale da biliardo e strutture polifunzionali, approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21.12.2004, con la seguente formulazione "L'orario di apertura delle sale gioco dedicate sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000, nel rispetto degli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio Comunale";

VISTA la vigente normativa in materia, in particolare:

- R.D. n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 18/01/2007 individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità degli apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 del TULPS;
- Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 08/11/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute";
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 50, comma 7, recita "Il sindaco, altresì, coordinare riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- Circolare n. 557/pas.7801.1200 del Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:
 - negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
 - esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal
 - sale bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell' art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall' art. 50 comma 7 del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

- Legge regionale n. 8 del 21/10/2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" nella quale sono state stabilite disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e recupero delle persone che ne sono affette ed al supporto delle loro famiglie;

VISTA la vigente giurisprudenza in materia, in particolare:

- Le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";*
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.' 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile Settore Risorse Economiche, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti 11 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 11 i consiglieri presenti di cui 11 votanti e nessuno astenuto.

DELIBERA

1. Di dare al Sindaco il seguente indirizzo di carattere generale, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., con particolare riferimento agli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, ...) o ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,...) del TULPS (R.D. 773/1931): previsione di limitazioni degli orari di funzionamento degli apparecchi in oggetto, con l'obiettivo di ridurre i fenomeni di abuso, intervenendo sui momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al controllo della comunità, ed in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella dei minori, nell'ottica di evitare, per quanto possibile, l'utilizzo sconsiderato degli apparecchi automatici da gioco, di cui in oggetto, pur non rendendo in assoluto inaccessibile il gioco stesso;
2. Di modificare l'attuale art. 7, del Regolamento per sale giochi, sale da biliardo e strutture polifunzionali, approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21.12.2004, che pertanto avrà la seguente formulazione
" L'orario di apertura delle sale gioco dedicate sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza ai sensi dell'art 50 del D.lgs. 3267/2000, nel rispetto degli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio Comunale.
Per le sale da biliardo e per le strutture polifunzionali ubicate all'interno della zona A del PRG (Centro Storico) apertura dalle ore 10,00 e chiusura alle ore 1,00; per quelle ubicate all'esterno della zona A del PRG apertura dalle ore 10,00 e chiusura alle ore 1,00.
Per le sale da biliardo e per le strutture polifunzionali sono ammesse deroghe all'orario di apertura e chiusura solo in concomitanza di specifici tornei e/o campionati, che dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.
L'orario di chiusura si riferisce al giorno in cui è iniziata l'apertura. Dopo la chiusura non dovrà essere permesso l'ingresso di nuovi avventori, ma dovrà essere consentito a quelli che già si trovano all'interno della struttura di completare le attività in corso di svolgimento. In ogni caso il

deflusso degli avventori deve essere completato entro e non oltre 15 minuti dopo l'orario di chiusura";

3. Di demandare ai competenti Responsabili l'attuazione degli atti di competenza;

Successivamente, con voti 11 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 11 i consiglieri presenti di cui 11 votanti e nessuno astenuto la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dr. Mauro Roncoroni

Il Segretario Comunale
Dott. Nicolò Cufalo

Firmato Digitalmente